



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 28
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 – APPROVAZIONE.

L'anno duemila venti il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18,30, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

- il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti “a quelli stabiliti dalla legge statale” debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

Visto che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, come ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020 é stato differito al 30/04/2020 così come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28/02/2020;

Richiamati, pertanto:

- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito in Legge n. 148/2011 che prevede:
 1. che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 2. che le disposizioni dello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente é libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0.8%;
 3. che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, é stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non é dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Ritenuto di dover comunque confermare per il periodo di imposta 2020 sia l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% così come definita con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 che ha approvato il piano di riequilibrio dell'Ente ex art. 243 bis del TUEL e confermata con la Deliberazione Consiliare n. 13 del 21/03/2019,

sia anche la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00 in riferimento al reddito ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF, come stabilito all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2007;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ""trattandosi di atto di mera programmazione propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022"", espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente inc. del Settore 6^ - Programmazione Economico Finanziaria, dott.ssa Vincenza Fornelli;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
 2. **di approvare** per il periodo d'imposta 2020 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% così come stabilito, tra l'altro, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 relativo alla approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente, ex art. 243 bis del TUEL;
 3. **di confermare** per il periodo d'imposta 2020 la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00;
 4. **di dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;
 5. **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nella programmazione triennale e pertanto sarà oggetto di parere dell'organo di revisione;
 6. **di disporre**, a cura del Servizio Tributi, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
 7. **di dichiarare** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 23 GIU. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Brunella ASFALDO

